



## COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

## PROGETTO BIBLIOPOLIS

**Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE**

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

**N° DI INSERIMENTO: 183**

**TITOLO: *Coloni di Massalubrense e Coloni contribuenti – Tribunale di Napoli-Sezione 2° Civile***

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Federico Nardi
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1905
- **EDITORE:** /
- **TIPOGRAFIA:** /
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1905
- **EDIZIONE:** 1905
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano
  
- **DESCRIZIONE FISICA:**
  - **FORMATO:** (25 cm x 18 cm)
  - **VOLUMI:** 1                      **TOMI:** /
  - **PAGINE:** 20
  - **TAVOLE:** /
  - **ALLEGATI:** /
  
- **ISBN:** /
  
- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Francesco Foti e Gennaro Galano il 24/11/2015

075  
183

# COMUNE DI MASSALUBRENSE

E

COLONI CONTRIBUENTI

---



## COMPARSA CONCLUSIONALE

*pel COMUNE DI MASSALUBRENSE, in persona del cav. FRANCESCO MINIERI, sindaco, rappresentato dal procuratore Silvio Napoli, con domicilio tutti e due presso l'avvocato Federico Nardi.*

---

Nella causa promossa da Michele Cappiello, Mariantonia Gargiulo, Zaccaria Mazzola, ed altri ottantuno consorti di lite, oltre gli eredi di Antonino Galatà, cioè, Giulio, Giovanni, Giorgio, Guglielmo ed Elena, quest'ultima nella qualità di tutrice di Gennaro e Gherardo, germani, minori di età.

### FATTI DEL GIUDIZIO

Massalubrense agli effetti della legge dei 15 di aprile 1897, al num. 161 della raccolta, è un comune chiuso, e per la interna produzione delle uve, vi si paga il dazio, secondo il regolamento dei 27 di febbrajo 1898 al num. 84 della rac-

coltà, sul vino, in quella quantità che dalle dichiarazioni e dagli sdaziamenti risulta che non si è esportata, cioè si è consumata nel Comune. Tale quantità piglia il nome, negli uffici amministrativi, di *resta* di vino, non già nel senso di vino che sia restato, come parrebbe; ma piuttosto di vino che si è consumato nello stesso Comune.

Or bene, essendosi sciolto a' 22 di ottobre 1903 l'amministrazione comunale di Massalubrense, il regio Commissario verificò che per più anni non si era riscosso il dazio sul vino consumato nei modi suddetti; e che però era venuto meno al Comune la somma di lire 7mila in circa nei soli anni 1901 e 1902; e dispose quindi procedersi a tale riscossione, defalcandone a beneficio dei contribuenti il cinque per cento. Ricomposta l'amministrazione fu dal nuovo Consiglio ratificata la deliberazione del regio Commissario, e la Giunta municipale incominciò gli atti per l'esazione. E' da notare che di 484 debitori, 193 spontaneamente pagarono il dazio anche prima dell'intimazione, e altri 57 immediatamente dopo. Degli altri 234 molti han promesso di pagare a rate il loro debito, e solo quelli indicati di sopra, e sono il minor numero, anzi la quinta parte appena, si sono opposti in giudizio all'atto d'avviso intimato loro. Le quali opposizioni in verità si riducono a questo, che

affermano aver pagato il dazio sul vino prodotto e consumato nel Comune negli anni 1901 e 1902, e che forse la prova manca negli uffizii comunali a causa dello scompiglio della passata amministrazione.

#### MOTIVI

1.º Il sottoscritto piglia nota del fatto che attestano gli attori, conforme a verità, cioè che il vino prodotto nella penisola sorrentina basta appena al consumo locale in ogni anno; e ne deduce, a rigore di logica, che in ogni anno non possano mancare le così dette *reste* di vino, cioè una quantità di vino restato nel paese, e quivi consumato; e che ogni anno vi ha un dazio da pagare dai coltivatori delle vigne; e così anche nel 1901 e nel 1902 dovette essere.

2.º Or poichè nell'articolo 20 della legge del 1897 sopra indicata (1), è prescritto, in modo assoluto, che il solo documento valido a provare il pagamento de' dazi di consumo sia, e debba essere, la ricevuta ossia bolletta, che ciascun contribuente riceve, e ha diritto a pretendere nell'atto stesso che paga la tassa, il Comune di

---

(1) Eccone il tenore nell'ultimo capoverso: « Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta ossia bolletta, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento ».

Massalubrense invita formalmente gli attori ad esibire le bollette di pagamento del dazio sul vino, eseguito da loro negli anni 1901 e 1902. E se questa esibizione non sarà fatta, le opposizioni dovranno essere rigettate per la falsità del fatto messo a loro fondamento.

### CONCLUSIONI

Che il tribunale rigetti le opposizioni proposte con l'atto de' 24 di settembre del passato anno per Giuseppe del Mastro, usciere alla pretura di Sorrento, sotto il n. 554 del repertorio, e condanni tutti gli opposenti nelle spese di lite, lasciando libera a favore del Comune l'esazione dei dazii per cui si sono intimati gli avvisi di pagamento.

Il sottoscritto esibisce, oltre la procura, il certificato del segretario sopra il numero dei debitori che han pagato e promesso di pagare il dazio; ed esibisce gli ottantasei avvisi di pagamento intimati a' debitori morosi che sono attori di questo giudizio.

Lì 11 di gennajo 1905

### POSTILLA PRIMA

1.) Il sottoscritto esibisce l' attestato della deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Massalubrense autorizzò il sindaco a stare in giudizio contro a coloro che si sono opposti al pagamento del dazio.

2.) Esibisce inoltre copia della dimanda con la quale i suddetti opposenti, per mezzo dell' avvocato Galatà, han chiesto al sindaco che certificasse alcuni fatti sopra i libri daziarii. Il quale certificato non era certo conveniente chiedere da una parte, nè rilasciare dall' altra, durante la lite; ma poichè non si vuole, per onestà di amministrazione, che resti niente nascosto a' contribuenti e a' giudici; i libri daziarii, a' quali si riferisce questa lite, sono stati offerti in comunicazione mediante deposito nella cancelleria.

3.) Per la regolare costituzione del giudizio il sottoscritto fa osservare che il procuratore Vincenzo Janfolla, il quale ha sottoscritto la comparsa non si trova ne' due atti di procura nominato; ma si trova soltanto nell' uno dei due mandati il nome dell' avvocato Giovanni Galatà, nell' altro non si legge alcun nome; per modo che degli attori *ben ventisette* non si possono dire legittimamente rappresentati; e tutti non

sono rappresentati dal procuratore, il cui nome è scritto nell'atto di procura.

4.) Messo a confronto il libello, la comparsa e le due procure si vede che le persone qui appresso, quantunque figurino nella comparsa presenti in giudizio, non hanno dato procura nè al Galatà nè all'Janfolla, nè ad altri:

1. Gargiulo Mariantonia fu Giovanni
2. Mazzola Zaccaria fu Cataldo
3. Romano Gennaro fu Raffaele
4. Aiello Luigi fu Antonino
5. Pollio Antonio fu Costanzo
6. De Gregorio Francesco fu Antonio
7. Nunzet Pasquale fu Giacomo
8. Milano Concetta fu Michele
9. Gargiulo Raffaele fu Cataldo
10. Mase Giuseppe fu Andrea
11. Esposito Francesco di Costantino
12. Terminiello Giovanni fu Gennaro
13. Mazzola Cataldo di Giuseppe
14. Esposito Antonino all. da Ambrogio Gius.
15. Celentano Giuseppe fu Antonio
16. Di Maio Francesco fu Luigi
17. Gargiulo Antonio fu Liberato
18. Fasulo Giuseppe fu Bartolomeo
19. Morelli Giovanni all.º Caputo
20. Tizzani Domenico fu Francesco
21. Grieco Antonino fu Giuseppe
22. Mastellone Cataldo fu Alfonso

5.) E però dopo che sarà legittimato il giudizio, e assodato con chi si litiga, il sottoscritto presenterà le altre sue ragioni sul merito della causa.

### CONCLUSIONI

Il Tribunale voglia innanzi tutto ordinare la legittima costituzione delle parti in giudizio e l'esibizione delle procure per tutti coloro che nella comparsa si fanno figurare presenti. Con riserva delle conclusioni sul merito della causa, oltre quelle già presentate.

### POSTILLA SECONDA

1.º) Si mantengono le ragioni già esposte nella comparsa e nella postilla prima, così in ordine alla costituzione del giudizio, come al merito della causa; e s'insiste nella necessità che mediante legittime procure siano rappresentati in giudizio tutti coloro, pei quali il procuratore Vincenzo Janfolla ha presentata la comparsa de' 18 di gennajo passato, tanto più che, oltre le mende già notate con la postilla prima, par che manchi

pure la procura per tutti gli eredi di Antonino Galatà.

2.º) Subordinatamente giova far notare che il disordine dell'amministrazione precedente a questa che è in giudizio, e tutte le imperfezioni notate dal regio commissario, non furono già cagione di danni a' contribuenti, ma alla stessa amministrazione del Comune.

Infatti nella relazione del Commissario si leggono gli appunti qui appresso :

« Come si rileva dalla relazione che precede  
« il real decreto che sciolse il consiglio di que-  
« sto comune di Massalubrense, causa precipua  
« del rigoroso ed eccezionale provvedimento, fu  
« l'amministrazione del dazio di consumo ».

« La produzione del vino veniva diminuita  
« con l'accordare a' produttori l' esenzione del  
« dazio o la riduzione, sulla considerazione d'es-  
« sere il vino andato a male; e ciò a giudizio  
« del capo dell'ufficio daziario ».

« Volli indagare se l'accertamento della pro-  
« duzione vinaria dell'anno 1903 era seguito in  
« modo da assicurare l'entrata comunale; e feci  
« procedere, a mezzo di persone speciali, a un  
« secondo straordinario accertamento. Il quale  
« mi ha dato 939 barili, pari a ettoltri 413,15  
« (al netto di calo o sfrido) in più di quel che  
« s'era accertato a tempo debito dall'ufficio cen-  
« trale ».

« E' sicuro che la produzione vinaria di Massa  
« è maggiore di quella stabilita negli anni pre-  
« cedenti , e ove il nuovo accertamento della  
« produzione sarà fatta a tempo e scrupolosa-  
« mente, si avrà la vera produzione vinaria del  
« paese , migliorando così le condizioni finan-  
« ziarie del comune ».

« Debbo inoltre far noto al Consiglio un al-  
« tro grave abuso venuto a mia cognizione per  
« effetto del nuovo accertamento della produ-  
« zione vinaria. Perciò che ne' comuni chiusi,  
« alla chiusura dell' esercizio si deve riscuotere  
« il dazio su tutta la quantità di vino rimasta  
« nei singoli cellai , ma ciò non praticavasi  
« dandosi così agio al produttore di potere con  
« suo comodo asportare altrove il vino discari-  
« candosene , e privando il Comune di un' en-  
« trata, che pur gli occorre per far fronte ai  
« servizi obbligatorii , cui per legge è chia-  
« mato ».

Finchè adunque quel disordine continuò , i  
contribuenti ne furono vantaggiati, e principal-  
mente gli attori che non pagarono il dazio di  
consumo sul vino, tanto che ora, con le loro  
opposizioni, mostrano che l'ordine nuoce loro.  
Di guisa che non potrebbero essi contro i libri  
daziarii del Comune argomentare dal disordine  
amministrativo; ma da questo potrebbe con mi-  
glior ragione argomentare il Comune , e aver

sospetto che il vero debito degli attori sia maggiore di quello che appare. Giacchè la mancanza di riscontro e la non presentazione degli elenchi pel dazio sul vino (delle quali cose fa rilievo la parte avversaria) possono bensì nuocere all'amministrazione de' dazi, ma non a' contribuenti, i quali con le quietanze che nel pagare hanno *dritto e obbligo* di pretendere possono sempre supplire al riscontro e agli elenchi.

Inoltre la sostituzione di registri, il cui pericolo indica il regio Commissario, è pure essa indicata come un possibile danno dell'amministrazione; e da altra parte il pericolo non è un fatto accaduto, ma soltanto possibile. Dimostrino gli attori oppositori che le loro dichiarazioni non siano quelle che si leggono ne' libri esibiti, e che essi han pagato sopra altri conteggi; producano le quietanze: ma se questa prova non fanno, non possono essere ascoltati, non potendosi supporre, come si è già detto, che del vino da loro prodotto negli anni 1901 e 1902 nessuna parte se ne sia consumata in paese.

3.<sup>o</sup>) Senza nulla togliere, nè menomare, alle ragioni già esposte, si sono anche esibiti i libri daziari richiesti dagli attori; e si fa osservare che son tenuti in conformità di ciò che si pratica in tutta la penisola sorrentina. Riconoscono tutti i contribuenti del dazio, che son quelle le dichiarazioni, onde si regola il loro debito pel

vino. E lo riconoscono gli stessi attori, i quali, specialmente nell'istanza che rivolsero al sindaco per dimandare un attestato de' libri che ha poi esibiti lo stesso sindaco in giudizio, qualificano e definiscono *dichiarazioni delle uve e dichiarazioni del vino* quelle appunto che per ciascun di loro in doppio, si trovano ne' libri esibiti. E bisogna soggiungere che il discarico, che a tergo di tali dichiarazioni è notato ne' detti libri, riscontra perfettamente con le bollette di sdaziamento e di transito in conformità de' richiami segnati ivi.

4.º) Tutta l'objezione degli opposenti si fonda nella mancanza di firma de' dichiaranti. Ma, per antica usanza e perchè molti de' contadini, che dichiarano le uve e il vino, sono illetterati (tra gli attori della presente causa *ben ventisette* non sanno scrivere, come attestano le procure) le firme non si sogliono apporre nei libri daziarii.

Preziosa a questo riguardo è la confessione della parte avversaria: « A noi consta che il « libro delle dichiarazioni per un illegale anzidazzo amministrativo, non è stato mai firmato « dal contribuente nella dichiarazione che lo riguarda ». Appunto questo dice il Comune: onde non c'è mestieri altra prova perchè si sappia che la costante pratica era ed è, di non sottoscrivere le dichiarazioni. Ciò non toglie per altro che dichiarazioni siano de' contribuenti

quelle registrate ne' libri, e che senza la prova di aver pagato sopra altra e diversa dichiarazione, non possano gli attori oppositori esimersi di pagare le somme richieste.

La pratica di raccogliere tali dichiarazioni nel libro, trascurando la firma, è nata senza dubbio dal fatto che nella legge di firma non si fa obbligo, nè parola; e che nei regolamenti governativi sino a pochi anni or sono, la firma del dichiarante non era nè pur richiesta: così nel regolamento de' 25 di agosto 1870 al num. 5840 della raccolta, nell'articolo 32 (1) non si dice altro se non che per le uve e le ulive debba dichiararsi la quantità presuntiva e quella effettiva, ma non si richiede la sottoscrizione, della quale soltanto l'ultimo regolamento del 1898 fa parola.

5.º) La pratica è durata nonostante il nuovo regolamento. Se non che non può dirsi che la sottoscrizione sia un requisito essenziale, giacchè sono sempre de' registri di pubblica ammi-

---

(1) Eccone il testo: « Per le uve e olive, prodotte entro  
« la linea daziaria, ne dovrà esser dichiarata la quantità pre-  
« suntiva un mese prima del raccolto all'ufficio daziario. En-  
« tro tre giorni dal raccolto dovrà essere presentata una  
« nuova dichiarazione della quantità effettiva all'ufficio stesso,  
« che la verificherà e liquiderà il dazio da pagarsi entro un  
« mese, se il genere deve passare in consumazione entro la  
« linea daziaria del Comune.

strazione quelli daziarii, e bisogna averci fede finchè non si dimostri il falso.

6.º) Ma nella loro istanza al sindaco gli attori chiesero benanche un attestato sopra le bollette di daziamento; e si è voluto contentarli e dar loro una seconda prova della verità dei libri daziarii. Certo non si potevano tutte le bollette presentare all'ufficio di registro, perchè la spesa sarebbe stata grossa; ma si sono registrate tutte le bollette di daziamento e di transito che si riferiscono alle dichiarazioni di otto contribuenti; e precisamente di Agostino Ruocco, Antonino Gargiulo, Francesco Riccio, Pasquale Romano, Luigi Celentano, Gennaro Tizzani, Pasquale Mazzola, e Giuseppe Mazzola.

E' un saggio sufficiente, dal quale il tribunale vedrà che le bollette riscontrano esattamente col discarico segnato a tergo di ogni dichiarazione, le quali restano così perfettamente convalidate.

#### CONCLUSIONI

1.) Che il Tribunale accolga le conclusioni già presentate pel comune di Massalubrense, e rigetti tutte le istanze, eccezioni, e difese degli attori.

2.) Ed in particolare, preliminarmente a tutto, dica non potersi deliberare sulla causa, finchè non sia legittimamente costituito il giudizio con

la rappresentanza di tutti gli attori, i quali nella comparsa avversaria figurano esser presenti per mezzo del procuratore Vincenzo Janfolla.

3.) Subordinatamente, ove occorra, alle conclusioni di merito già presentate, riconosca per esplicita confessione degli attori, che la tenuta de' libri daziarii esibiti è conforme alla pratica costantemente seguita nel comune di Massalubrense, senza opposizione, anzi per comodo dei contribuenti. E quando la confessione degli avversarii non fosse sufficiente, ammetta il Comune a provare anche con testimoni, che nell'amministrazione de' dazi in quel paese non si sono mai sottoscritte da' contribuenti le dichiarazioni per le uve ed il vino, e si sono sempre osservate ed eseguite quelle scritte ne' libri come le esibite.

4.) Riconosca in ogni caso che la firma dei contribuenti non sia requisito essenziale, e che di essa possa tener luogo la fede che meritano i registri delle pubbliche amministrazioni sino alla prova del falso; tanto più che i libri delle dichiarazioni sono avvalorati dalle bollette di daziamento e di transito.

5.) Rigetti quindi le opposizioni agli avvisi di pagamento del dazio, e condanni gli attori opposenti nelle spese di lite.

6.) Ordini l'esecuzione provvisoria della sentenza, ne' termini di legge, senza cauzione.

### POSTILLA TERZA

1.) Non essendosi la parte avversaria compiaciuta di dare in comunicazione le novelle regolari procure degli attori opposenti, nè potendosi, nel breve tempo dell'udienza, esaminare se tutto vada in regola in rispetto a circa novanta persone; il sottoscritto si raccomanda alla diligenza del tribunale per tale esame; essendo importante che si litighi con persone legittimamente rappresentate in giudizio.

2.) Nel merito il sottoscritto ripete tutte le ragioni già esposte; in primo luogo, perchè gli opposenti esibissero le ricevute del dazio sul vino, pagato negli anni cui si riferiscono le loro opposizioni; giacchè per loro stessa confessione non è possibile che in quegli anni non si sia consumato in paese del vino prodotto nel comune chiuso di Massalubrense: in secondo luogo, perchè ammesso, come è stato dagli stessi attori opposenti, che la tenuta dei libri daziarii, negli anni cui si riferiscono gli avvisi di pagamento, non è diversa da quella di tutti gli anni precedenti, non vi sarebbe ragione di rifiutare a' loro risultati quella fede che hanno sempre avuta; anche perchè sono libri di pubblica Amministrazione: in terzo luogo, perchè le bollette di daziamento e di transito confermano la ve-

rità de' risultati dei libri daziarii, e non sono smentite dagli attori oppositori, come agevolmente si potrebbe, mediante le bollette figlie.

3.) Le osservazioni della parte avversaria, e lo specchietto cui essa accenna, per dimostrare che le dichiarazioni seconde de' contribuenti non hanno corrispondenza, per la quantità del vino prodotto, con le prime dichiarazioni dell' uva sui tralci; non debbono in niun modo fermare l'attenzione del tribunale; perciocchè ciascuno intende che altro sia il raccolto sperato, altro l'effettivo; ond'è che l'art. 112 del regolamento generale daziario dice appunto che nella prima dichiarazione viene indicata la qualità e la quantità *approssimativa* del prodotto. Anzi la differenza tra le due dichiarazioni serve piuttosto a confermare, che sono tutte e due vere e leali, perchè seguono la natura delle cose. Perciò che il contribuente che fa la prima dichiarazione, quella dell' uva, è indotto per suo interesse a indicare la minore quantità che può, non altrimenti di qualunque altra denunzia per tassa; e come accade in ogni denunzia per tassa, l'Ufficio accresce sempre la cosa denunziata. Nel dazio di consumo poi il fatto dell'aumento è più naturale e logico, perchè per la seconda dichiarazione, l'Ufficio procede giusta l'art. 113 del regolamento, alle occorrenti verificazioni, e determina la quantità di vino di cui ciascuno

dee rispondere. Per siffatto modo non può trovarsi correlazione, o quasi mai, tra la dichiarazione dell' uva pendente da' tralci, secondo la denuncia del contribuente, e quella del vino imbottato, secondo le verificazioni dell' Ufficio.

4.) Il sottoscritto impugna e contraddice da parola a parola tutto quello che la parte avversaria allega per conchiudere che gli attori opposenti abbiano soddisfatto il carico del dazio negli anni 1901 e 1902; e ripete quel che ha detto sin dal principio, che gli attori dovrebbero produrre la prova scritta, e determinata per legge, di tale soddisfazione.

5.) Impugna e contraddice altresì le diffuse allegazioni avversarie sul disordine dell' amministrazione, in quanto se ne vorrebbe desumere il danno e il sovraccarico dei contribuenti; laddove che quel disordine produceva esclusivamente danno all' azienda comunale, siccome non dubbiamente riconoscono gli attori opposenti, i quali confessano che il dazio sul vino restato in paese non l' ha mai riscosso il Comune negli anni antecedenti, quantunque cerchino spiegare un tal fatto a modo loro.

6.) Impugna e disconosce il sottoscritto, che vi sia alcuna deliberazione del Comune, quale la parte avversaria asserisce, rispetto alla cauzione del capo dell' Ufficio daziario.

CONCLUSIONI

Che il tribunale, accogliendo tutte le conclusioni presentate dal sottoscritto nella comparsa principale e nelle due successive postille; rigetti tutte le istanze, eccezioni, e difese della parte avversaria.



RI 05 2